



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **10 maggio 2021**

## Smart working rimborsi esenti purché documentati

*Risposta ad interpello AE del 30 aprile 2021 n. 314.*

Il caso è stato prospettato da una società che vuole sottoscrivere un accordo di secondo livelli (senza coinvolgimento sindacale) con i dipendenti che svolgono le attività secondo le modalità del lavoro agile (il cosiddetto *smart working*).

L'azienda "ritiene di dover tenere indenni i dipendenti dalle spese che si troveranno a sostenere per ragioni lavorative quando opereranno presso la propria abitazione" e intende concedere ad ogni dipendente una somma a titolo di rimborso spese, precisamente euro 0,50 per ogni giorno di lavoro agile.

L'azienda sottolinea che è stato preso in considerazione il consumo di energia elettrica i costi per l'utilizzo dei servizi igienici (acqua e materiale di consumo) e, nel periodo invernale, i costi del riscaldamento per un'ora al giorno.

Da notare che il costo giornaliero stimato in azienda da un risultato pari a euro 0,5135 e quello risparmiato dalla Società da un risultato pari a 0.5105.

Stante tali premesse l'azienda chiede chiarimenti circa il trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese.

L'**Agenzia** risponde che, in linea generale, che **tutte le somme** che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, **costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente**.

Però la stessa Agenzia ricorda che, in generale, possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente, per l'acquisto di beni

strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopiatrice o della stampante, le pile della calcolatrice, etc.

*“Il **concetto della onnicomprensività di reddito di lavoro dipendente**, è stato ulteriormente approfondito nella **risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E** nella quale è stato chiarito che non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) e che non sono fiscalmente rilevanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.”*

*“Nell'ipotesi prospettata, l'Istante rappresenta che il criterio per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working, in sostanza, si basa su parametri diretti ad individuare costi risparmiati dalla Società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente.*

*Sulla base di tale considerazione, **si ritiene corretto che la quota di costi rimborsati al dipendente, possa considerarsi riferibile a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro. In ragione di quanto affermato si concorda con la soluzione prospettata dal contribuente e, pertanto, si ritiene che le somme erogate dalla Società al fine di rimborsare il dipendente dei costi sostenuti attraverso le modalità rappresentate non siano imponibili ai fini IRPEF.***